

facile ed efficace il diritto di reclamo stabilito dall'articolo della legge, e le denunce dei diritti acquisiti sulle acque stesse.

È una norma che si può facilmente ingiungere mediante disposizione regolamentare.

In secondo luogo poi, e principalmente, raccomandando che, compiuti gli elenchi delle acque pubbliche, di cui all'articolo 28, debitamente approvati, come dice l'ultimo capoverso dello stesso articolo, l'onorevole ministro dei lavori pubblici, o nel regolamento col quale si applicherà la presente legge, oppure con circolare ministeriale, abbia ad invitare i capi degli uffici tecnici governativi, ad accertare, in via ufficiale, l'esistenza di diritti di derivazione sulle acque pubbliche, designate in detti elenchi, perocchè, sia con questo mezzo, sia con l'altro mezzo sussidiario delle denunce, indicato in questo articolo, si possa raggiungere con maggiore prestezza e minore molestia dei privati interessati, l'intento della legge.

E queste raccomandazioni io sono indotto a fare non tanto nell'interesse dei grandi industriali, dei possessori di grandi derivazioni di acque pubbliche i quali sono in genere persone istruite e che hanno frequenti contatti con le pubbliche amministrazioni, ma principalmente in riguardo a quei poveri utenti d'acque pubbliche che trovansi nei più remoti recessi delle nostre valli e che perciò non hanno od hanno ben rari contatti con chi conosce la legge. Per costoro potrebbe riuscire una bene ingrata sorpresa quella di essere un bel giorno colpiti da una multa, o di venir anche privati della derivazione dell'acqua che forma l'unico mezzo del loro sostentamento per non aver adempiuto a disposizioni di legge fino allora in tutta buona fede ignorate.

Ora quando gli uffici del genio civile avessero ad avvertire costoro della necessità di fare nei termini prescritti la denuncia della propria derivazione d'acqua, s'impedirebbe l'inconveniente a cui ho accennato.

Questo avvertimento mi venne suggerito dall'esempio che abbiamo avuto nell'applicazione della legge forestale.

La legge forestale all'articolo 30 stabiliva un certo termine, dentro il quale si dovevano denunziare, sotto pena di decadenza, i diritti di pascolo ed altre servitù gravanti i boschi, ed avvenne disgraziatamente che non solo parecchi privati, ma intiere comunità non osservarono questa disposizione di legge, e non essendo giunti in tempo a fare la denuncia, vennero dichiarati decaduti dai diritti d'uso precedentemente esercitati.

Questo esempio ci deve ammaestrare ad essere guardinghi per non pregiudicare quei diritti acquisiti che devono essere con ogni cura tutelati dal legislatore e che ieri hanno avuto così eloquenti difensori nel mio amico e concittadino onorevole Gerardi e nell'onorevole Del Balzo.

I miei desiderii sono così modesti che spero verranno accolti dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e che egli troverà modo che siano soddisfatti.

**Tartufari.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Tartufari.** Osservo, che nella formazione degli elenchi, che riguardano i diritti acquistati di fronte a tutti dovrebbe togliersi la indicazione della durata del possesso, perchè questa durata in materia di acque pubbliche non può avere alcun effetto per l'acquisizione di un diritto. Riguardo al solo canone nei rispetti del demanio può tenersi conto della durata del possesso.

**Presidente.** Mi permetterei di fare osservare all'onorevole Tartufari che l'articolo 26 fu precedentemente votato, nel senso di dare effetto al possesso di prescrivere le ragioni di derivare l'acqua pubblica, per il che la sua avvertenza arriva troppo tardi.

**Tartufari.** È appunto per questo che io ho appena accennato la questione: del resto non insisto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Genala, ministro dei lavori pubblici.** Debbo una semplice dichiarazione all'onorevole Bonardi. Con l'articolo 24 s'impone l'obbligo al Governo di fare l'elenco delle derivazioni delle acque pubbliche e con l'articolo 27, si fa l'obbligo anche agli utenti di dichiarare le derivazioni delle loro acque.

È evidente che per compilare un elenco esatto sarà opportuno che gli ingegneri del Genio civile o altri uffiziali dello Stato accertino per quanto è possibile l'esistenza non solo, ma la quantità delle derivazioni di acqua alle quali alludono appunto le dichiarazioni stesse.

E così si viene direi per due vie contemporaneamente indicato ad ottenere che gli elenchi vengano fatti, e fatti in guisa da corrispondere allo scopo.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, e non essendovi più oratori iscritti, metterò a partito l'articolo 27, che rileggo:

“ Art. 27, Per la formazione dell'elenco o catasto di cui l'articolo 23 tutti gli utenti di acque pubbliche dovranno farne dichiarazione alla prefettura della rispettiva provincia.